

NORME PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PREMESSA

Le motivazioni che hanno portato alla formulazione dei criteri valutativi che rispondono al progetto complessivo sono le seguenti:

- l'opportunità di consegnare ai genitori analitiche e trasparenti informazioni sulla crescita delle capacità dei propri figli che appartengono alla sfera delle conoscenze e competenze e non soltanto a quella delle singole discipline, per aiutarli a riflettere sulle loro potenzialità e sui loro difetti e per intervenire consapevolmente sul suo processo di crescita. (D.P.R. n.122 22 /06/2009)
- la necessità di far superare al ragazzo l'idea di essere trattato e valutato in maniera differenziata rispetto ai compagni, anche in assenza di motivazioni valide. La conoscenza dei parametri che concorrono alla formazione dei giudizi-valutazione è stata perciò ritenuta importante dal Collegio dei docenti non solo per sostenere il processo di autovalutazione dello studente, ma anche per evitare che sia la scuola a suggerire l'esistenza di forme di ingiustizia sociale.
- il bisogno di una sostanziale collegialità in seno al Consiglio di classe che, utilizzando indicatori omogenei e trasversali rispetto alle singole discipline, rendesse l'atto valutativo il più possibile oggettivo e puntuale.

Il processo di valutazione si articola nelle seguenti fasi:

1. valutazione diagnostica, tesa ad individuare livelli e abilità di base al fine di impostare le strategie didattiche successive; viene effettuata all'inizio dell'anno mediante osservazioni sistematiche e prove d'ingresso per rilevare conoscenze, abilità e competenze relative ai livelli di partenza;

2. valutazione formativa, a verifica dell'efficacia dell'azione didattica con momenti valutativi di osservazione, feedback continuo sui percorsi formativi, prove periodiche scritte e orali

3. valutazione sommativa, relativa ai livelli di abilità e competenze degli allievi a conclusione di ogni anno scolastico. Il processo valutativo ha nella cadenza quadrimestrale i momenti di espressione più strategici. Al termine della classe terza della secondaria di primo grado, sarà rilasciata la certificazione delle competenze acquisite dall'alunno nel percorso di istruzione. Per migliorare la capacità di autovalutazione e di riflessione, nonché sviluppare iniziative di miglioramento dell'azione didattica, a livello di valutazione interna, sarà condotta un'analisi dei dati raccolti dalle prove INVALSI nelle discipline di italiano e matematica. Le risposte date dagli alunni di classe terza della secondaria di primo grado, saranno analizzate da una commissione apposita, che restituirà gli esiti della rilevazione al Collegio dei Docenti, per avviare l'adeguata riflessione e gli eventuali correttivi dell'azione didattica stessa.

Il Collegio dei docenti ha concordato, in linea con le disposizioni di legge, orientamenti per tutti gli insegnanti e per tutte le discipline della Scuola Secondaria di I° Grado. La valutazione degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. La valutazione periodica e finale si attua con voti espressi in decimi (Artt.2 e 3 Decreto-legge n.169/2008). I docenti, nell'ambito di ciascuna disciplina, utilizzano i voti in decimi corrispondenti a descrittori graduati secondo i livelli di competenza. I descrittori sono sintetizzati in quadri sinottici di valutazione degli obiettivi, concordati in sede di Dipartimenti disciplinari.

Nell'attribuzione del voto, si prendono in considerazione i seguenti elementi:

- livello di partenza
- livello di conseguimento obiettivi educativi e cognitivi
- evoluzione del processo di apprendimento
- impegno profuso per superare eventuali carenze o difficoltà
- metodo di lavoro
- condizionamenti socio-ambientali
- partecipazione alle attività didattiche
- socializzazione e collaborazione
- evoluzione della maturazione personale

Per gli alunni con difficoltà di apprendimento si tiene conto dei livelli minimi prefissati ed esplicitati in dettaglio in sede di dipartimenti disciplinari. Ai sensi del DPR n. 122/2009 la valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni normative in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi definiti dal Consiglio di classe e riportati nel Piano Didattico Personalizzato.

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

STRUMENTI DI VERIFICA

1. **PROVE SCRITTE:** Prove strutturate e semi strutturate (vero/falso, a scelta multipla, a integrazione...), relazioni, componimenti, esercizi di varia tipologia, sintesi, soluzione di problemi, dettati...)
2. **PROVE ORALI:** Colloqui, interrogazioni, interventi, discussioni su argomenti di studio, esposizione di attività svolte...)
3. **PROVE OPERATIVE E PRATICHE:** Prove grafiche, prove strumentali e vocali, test motori, prove tecnico- grafiche ...

Nell'uso degli strumenti per la verifica dei percorsi didattici e formativi si terrà conto dei seguenti criteri:

- Adeguata distribuzione delle prove nel corso dell'anno
- Coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di lavoro effettivamente svolta in classe
- Esplicitazione degli obiettivi che si verificano e dei criteri di correzione

Norme generali sulle deliberazioni di Ammissione/Non ammissione alla classe successiva nella Scuola Secondaria di Primo Grado o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

- Le delibere in merito all'ammissione alla classe successiva o all'Esame di fine primo ciclo dell'istruzione sono assunte a maggioranza dal Consiglio di classe.
- Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da suo delegato.
- I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente mediante unico voto.
- Nel caso di delibere di non ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria e all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo, il voto del docente di IRC e di Attività alternativa all'IRC, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale (art. 6 c. 4 del Dlgs.62/20107).

Pre-requisiti per l'ammissione allo scrutinio per la valutazione finale e per l'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

1) Frequenza dei $\frac{3}{4}$ (75%) dell'orario annuale personalizzato:

Secondo la normativa vigente (D.lgs 62/2017) "ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di classe. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione". Fermo restando quanto sopra previsto, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'Esame finale del primo ciclo di istruzione. Si precisa che vanno conteggiate come ore di assenza anche le ore di assenza per entrata posticipata e per uscita anticipata. Il monitoraggio ed il conteggio finale delle ore di assenza competono al docente coordinatore di classe che ha altresì l'onere di comunicare tempestivamente alle famiglie situazioni che possano prospettare il raggiungimento del limite massimo di ore di assenza consentito.

2) Non essere incorso nella sanzione disciplinare che comporta l'esclusione dallo scrutinio finale o dall'Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

3) Solo per gli alunni della classe terza della secondaria di I grado: aver partecipato alle prove standardizzate nazionali (INVALSI).

CASI DI DEROGA

Con particolare riferimento alla C.M. n. 20/2011 il Collegio dei docenti delibera all'inizio di ogni anno scolastico specifiche deroghe al limite di assenza, normativamente previsto per la validità dell'anno scolastico, quali:

- Casi di comprovata necessità o per malattia o per il raggiungimento del apese di origine nel caso di allievi stranieri non residenti in Italia

La situazione sarà comunque valutata dai singoli Consigli di classe.

Il Collegio dei docenti si riserva la possibilità di valutare eventuali ulteriori deroghe proposte dal singolo Consiglio di Classe.

**NORME PER L'AMMISSIONE
alla classe successiva nella Scuola Secondaria di Primo Grado
o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione**

- Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado possono essere ammessi alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo, anche in presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (insufficienza in una o più discipline).
- Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento sopra elencati.

Criteri per l'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline deliberati dal Collegio dei docenti

Nel caso di ammissione alla classe successiva in presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe, entro il limite massimo di quattro insufficienze (due insufficienze gravi ossia voto 4 e due insufficienze lievi ossia voto 5; un 4 e tre 5; quattro insufficienze lievi (5) riportate nello scrutinio finale, delibera l'ammissione alla classe successiva o all'Esame conclusivo del primo ciclo, ritenendo che l'alunno/a abbia conseguito un livello generale di preparazione che gli consenta di affrontare proficuamente l'anno scolastico successivo o l'esame conclusivo di fine ciclo e sulla base della valutazione:

- dell'impegno
- del contesto socioculturale di partenza
- della storia personale
- dei progressi raggiunti rispetto al livello di partenza
- del livello di maturazione personale, le capacità e le attitudini dimostrate nel corso del percorso scolastico
- della partecipazione ai percorsi di recupero proposti dalla scuola
- della partecipazione a progetti extra-scolastici svolti con continuità ed interesse.

**NORME PER LA NON AMMISSIONE
alla classe successiva nella scuola secondaria
o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione**

- Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
- Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica,

nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento documentati.

Il Collegio delibera i seguenti indicatori per la non ammissione:

1. Elevato numero di assenze che ha pregiudicato la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti nonostante le deroghe votate dal collegio (D.lgs. n. 62/2017);
2. Essere incorso nella sanzione disciplinare della non ammissione alla classe successiva prevista dall'art. 4 commi 6 e 9bis del DPR 249/98 e successive modifiche (D.lgs. n. 62/2017), D.lgs. n°150/24 in vigore dal 31 ottobre 2024, se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

Criteri per la determinazione del Voto di Ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

Lo scrutinio di ammissione si conclude con il voto di ammissione espresso in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno nel triennio della scuola secondaria di primo grado.

Il Voto di Ammissione viene formulato secondo i seguenti criteri deliberati dal Collegio dei docenti:

- a. è il risultato della media aritmetica ponderata delle valutazioni finali escluso il comportamento (secondo quadrimestre), ottenute dall'allievo/a nei tre anni di scuola secondaria di primo grado, secondo la seguente incidenza: 1° anno 15%; 2° anno 15%; 3° anno 70%.
- b. la proposta di un eventuale arrotondamento (per eccesso o per difetto) viene decisa dal Consiglio di Classe a maggioranza, in base a situazioni particolari: l'arrotondamento per eccesso tiene conto del percorso di miglioramento, dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione, della regolarità e della qualità del lavoro svolto dall'alunno/a;
- c. nel caso di alunni ripetenti vengono prese in considerazione le valutazioni dell'anno che ha permesso il passaggio alla classe successiva;
- d. in caso di ammissione negli anni passati alla classe successiva deliberata anche in presenza di carenze formative per il calcolo della media aritmetica si utilizza il reale voto (dunque il "cinque" o il "quattro");

La decisione relativa all'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo appartiene al Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno della classe sia nell'ambito di tutto l'Istituto. L'esito della valutazione è pubblicato all'Albo dell'Istituto sede d'Esame, con indicazione "Ammesso" seguito dal voto di ammissione in decimi, ovvero "Non ammesso". In caso di non ammissione all'Esame, l'Istituzione Scolastica adotta idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie.

VALUTAZIONE DELLA RELIGIONE CATTOLICA E DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

I docenti incaricati dell'Insegnamento della Religione Cattolica e delle Attività Alternative partecipano alla valutazione dei discenti che si avvalgono dei suddetti insegnamenti, esprimendo e riportando su una nota distinta un giudizio sintetico sull'interesse manifestato e sui livelli di apprendimento raggiunti (D.lgs. 62/2017, art. 2, commi 3 e 7).

Le attività alternative all'IRC sono inerenti all'insegnamento dell'educazione alla legalità. I docenti delle attività alternative tengono conto del curriculum verticale di scuola, elaborando la programmazione in collaborazione con gli altri docenti della classe.

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La Legge 150/24, in vigore dal 31 ottobre 2024, introduce significative modifiche nel sistema scolastico italiano.

Per la scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento degli studenti è Espressa in decimi. Se la valutazione del comportamento è inferiore al sei il consiglio di classe Delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di Studi.

La valutazione del comportamento è espressa con voti numerici e viene attribuita in base alla seguente griglia.

Voto 10

- Partecipazione consapevole e propositiva; impegno ed interesse notevoli.
 1. Partecipa consapevolmente e criticamente alla vita scolastica e alle attività proposte dalla scuola.
 2. Adempie ai doveri scolastici con puntualità e significativi risultati.
 3. Rispetta il Regolamento d'Istituto e contribuisce alla sua positiva applicazione.
 4. Offre un importante contributo alle iniziative del gruppo classe.
 5. Frequenza e puntualità assidua e costante.

Voto 9

- Partecipazione collaborativa; impegno assiduo e regolare; interesse motivato.
 1. Partecipa con interesse e spirito critico alla vita scolastica e alle attività proposte dalla scuola.
 2. Esegue in maniera puntuale e autonoma le consegne.
 3. Rispetta il Regolamento d'Istituto.
 4. Offre un positivo contributo al dialogo educativo.
 5. Frequenza e puntualità costante.

Voto 8

- Partecipazione positiva; impegno ed interesse adeguati alle capacità.
 1. Partecipa con interesse alle attività scolastiche.
 2. Svolge i compiti assegnati, in maniera regolare.
 3. Mostra un comportamento corretto e rispettoso delle norme che regolano la vita e l'attività dell'istituto scolastico, senza aver ricevuto particolari segnalazioni disciplinari.
 4. Si inserisce in modo adeguato nelle iniziative del gruppo classe.
 5. Frequenza e puntualità abbastanza regolari.

Voto 7

- Partecipazione superficiale; impegno ed interesse non sempre assidui e regolari.
 1. Partecipa in maniera non del tutto costante alle attività scolastiche.
 2. Risulta non sempre puntuale nell'adempimento delle consegne scolastiche.

3. Manifesta episodiche inosservanze delle norme che regolano la vita e l'attività dell'istituto.
4. Si inserisce parzialmente nelle iniziative del gruppo classe.
5. Frequenza non del tutto regolare, con ripetuti episodi di entrate e/o uscite fuori orario.

Voto 6

- Partecipazione irregolare; impegno ed interesse selettivi, limitati ed incostanti.
 1. Partecipa in modo marginale e saltuario alle attività scolastiche.
 2. Manca spesso di puntualità nell'adempimento delle consegne scolastiche.
 3. Si comporta in maniera non sempre corretta nei confronti dei docenti, dei compagni, dell'ambiente scolastico, con scarsa osservanza delle norme che regolano la vita dell'istituto, con la presenza di ripetute note disciplinari.
 4. Non contribuisce attivamente alle iniziative del gruppo classe.
 5. Frequenza irregolare, con numerosi episodi di entrate e/o uscite fuori orario e scarsa puntualità all'entrata in classe all'inizio delle lezioni.

Voto 5

- Comportamento trasgressivo, non consono al Regolamento di Istituto e alle norme del vivere civile.
 1. Partecipa in maniera estremamente marginale e con scarsa attenzione alle attività scolastiche.
 2. Non assolve le consegne scolastiche.
 3. Non rispetta le norme del Regolamento d'Istituto e incorre in provvedimenti che comportano la sospensione di più giorni dello studente dalla comunità scolastica.
 4. Non apporta alcun contributo alle iniziative del gruppo classe e talvolta ne ostacola il regolare svolgimento.
 5. Frequenza fortemente irregolare.

L'attribuzione del voto sul comportamento tiene conto dei criteri sopra riportati, ma non include alcun automatismo né la presenza di tutti gli indicatori correlati.

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Riferimenti normativi - art.8 del D.lgs. 62/2017 L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione "è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa".

Commissione d'Esame: istituita presso l'Istituzione Scolastica, è articolata in Sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta da tutti i docenti del consiglio di classe. Le funzioni di Presidente sono svolte dal Dirigente Scolastico, o da un docente collaboratore del Dirigente individuato ai sensi dell'art. 25, c. 5, del D.lgs. n. 165/2001, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di alta istituzione scolastica. Prove d'Esame: è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La Commissione d'Esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.

Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curriculum, sono:

a) Prova scritta di italiano, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua

- b) Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche
- c) Prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le 9 Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere.

Valutazione delle prove d'esame: la Commissione d'Esame delibera, su proposta della Sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media – arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 - tra il voto di ammissione e la media dei voti (non arrotondata) delle prove scritte e del colloquio. L'Esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della Commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

Esito dei candidati privatisti: l'esito dell'Esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.

Alunni assenti durante le prove d'Esame: per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame.

NORME E CRITERI PER LA PREPARAZIONE E LO SVOLGIMENTO

DELLE PROVE D'ESAME CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE

A. Criteri per la preparazione e la valutazione della prova di ITALIANO Art. 7 del DPR 741/2017

La prova scritta di Italiano accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il

corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.

La Commissione predispone almeno treterne di tracce che saranno formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze della Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

- a) **Testo narrativo o descrittivo** coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia.
- b) **Testo argomentativo**, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento.
- c) **Comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico** anche attraverso richieste di riformulazione.

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie.

Nel giorno di effettuazione della prova la Commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

B. Criteri per la preparazione e la valutazione della prova di MATEMATICA Art.8 del DPR 741/2017

La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.

La Commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

- a) Problemi articolati su una o più richieste.
- b) Quesiti a risposta aperta.

Nel giorno di effettuazione della prova la Commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

C. Criteri per la preparazione e la valutazione della prova di LINGUA STRANIERA Art. 9 del DPR 741/2017

La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria.

La Commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento.

La prova scritta di lingua straniera verrà ponderata sui due livelli di riferimento: A2 per l'inglese e A1 per la seconda lingua comunitaria, in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni Nazionali;

La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria

A2 – Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

A1 – Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare sé stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l'interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.

A. Modalità di conduzione e criteri di valutazione del Colloquio pluridisciplinare Art. 10 del DPR 741/2017

Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. Viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

ATTRIBUZIONE DELLA LODE

La C.M. n. 49 del 20/05/2010, confermata dalla C.M. n. 48 del 31/05/2012, prevede che:
“A coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità”.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della Commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d’esame.

ESAME PER GLI ALLIEVI DA

Possono sostenere prove di esame semplificate o differenziate ed ottenere il diploma se gli obiettivi relativi al PEI sono stati raggiunti. Le prove d’esame differenziate sono corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed idonee a valutare il processo formativo dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali (vedi Legge 104/’92). Gli elementi valutativi vengono raccolti nella documentazione specifica composta da: - Profilo dinamico funzionale - Piano educativo personalizzato - Verbali GLO - Relazioni finali.

In riferimento all’articolo 11 del Decreto legislativo n. 62/2017 gli alunni con disabilità partecipano alle Prove Invalsi. I docenti della classe possono provvedere in base alle esigenze dell’alunno e a quanto previsto nel Pei, adeguate misure compensative e dispensative per lo svolgimento delle prove e, qualora non fossero sufficienti, possono predisporre specifici adattamenti della prova oppure disporre in casi di particolari eccezionalità, l’esonero dalla prova stessa.

ESAME PER ALUNNI DSA

Gli alunni con i disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) partecipano alle prove Invalsi e per il loro svolgimento il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Gli studenti sostengono le prove d’esame utilizzando gli strumenti compensativi indicati nel Pdp, dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell’anno o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove, ed usufruendo di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. Nella valutazione delle prove scritte, come chiarisce l’art.14 comma 8 del DM741/2017, la sottocommissione deve adottare “criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato” Nel caso di dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva. Nel caso di alunni esonerati dalle prove di lingua straniera (perché esonerati dall’insegnamento della medesima), gli stessi sostengono prove differenziate, coerenti con il percorso svolto. Dette prove hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma.

ESAME PER ALUNNI BES NON CERTIFICATI

Per gli alunni BES, che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 (disabili certificati) e della legge n. 170/2010 (DSA certificati) non sono previste né misure dispensative né strumenti compensativi.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Il nostro Istituto adotta il modello di certificazione delle competenze elaborato dal Ministero dell'Istruzione per la scuola secondaria di primo grado.

I livelli sono descritti nel modo seguente:

A – Avanzato L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

B – Intermedio L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

C – Base L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

D – Iniziale L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.